

OGGETTO	MODELLO EAS - OMESSO INVIO SANABILE ENTRO IL 31 OTTOBRE
RIFERIMENTI	Art. 30 DL 185/2008; CM RM 125/2010; RM 110/2012, RF 047/2017
CIRCOLARE DEL	10/10/2017

ENTRO IL 31/10 LA REMISSIONE IN BONIS EVITA LA PERDITA DEI BENEFICI FISCALI

Sintesi: entro il prossimo 31 ottobre (considerata la proroga dei termini di invio dei Modelli Redditi 2017) le associazioni possono sanare l'omesso invio del mod. Eas, al fine di evitare che sia precluso l'accesso ai benefici fiscali previsti dall'art. 148 Tuir ed art. 4 DPR 633/1972.

Per continuare a fruire di tali benefici sarà sufficiente che:

- si effettui la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione utile il cui termine scada successivamente quello previsto per la comunicazione
- si proceda al versamento della sanzione di €. 258.

In generale, **sono tenuti** alla presentazione del modello EAS (CM 12/2009):

→ **gli enti associativi di natura privata** (con personalità giuridica o meno) che svolgono:

- la sola attività istituzionale, ricevendo quote associative o contributi dai loro soci
- attività commerciale

→ che **intendono avvalersi delle agevolazioni tributarie**.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS	
▪ Associazioni sportive dilettantistiche	▪ Società sportive dilettantistiche ex art. 90 L. 289/2002 (Srl o cooperative, senza fine di lucro)
▪ Associazioni religiose	▪ Associazioni politiche
▪ Associazioni sindacali	▪ Associazioni di promozione sociale
▪ Associazioni di categoria	▪ Associazioni di formazione extrascolastica
▪ Associazioni assistenziali	▪ Associazioni pro loco
▪ Associazioni culturali	▪ Organizzazioni di volontariato ed altri enti

VARIAZIONI DATI E OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MOD. EAS


L'obbligo di presentazione sussiste solo laddove nella sezione "*Dichiarazioni del rappresentante legale*" del modello si è verificata esclusivamente la variazione ad uno o più dei seguenti dati:

P.TO	DICHIARAZIONE
20	importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità
21	importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi
23	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente
24	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso
30	importi delle erogazioni liberali ricevute
31	importi dei contributi pubblici ricevuti
33	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi

I TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Il modello EAS va presentato (esclusivamente in via telematica – direttamente o tramite un intermediario) nei seguenti termini:

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS			
PRIMO INVIO	<u>COSTITUZIONE DELL'ENTE</u>	entro 60 giorni dalla data di costituzione	Termine variabile
INVII SUCCESSIVI	<u>PERDITA DEI REQUISITI QUALIFICANTI</u>	<p>entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la perdita dei requisiti, compilando l'apposita sezione “<i>Perdita dei requisiti</i>” (occorre barrare la relativa casella, avendo cura di inserire la data dalla quale ha effetto la decadenza).</p> <div><div>PERDITA DEI REQUISITI</div><div><div>Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008</div><div><div>Decorrenza</div><div><div>giorno</div><div> mese</div><div> anno</div></div></div></div></div>	
	<u>VARIAZIONE DATI INVIATI – NUOVO MOD. EAS</u>	Presentazione del modello EAS, compilato interamente (compresi i dati non variati), entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione dei dati precedentemente comunicati.	Termine fisso


CONSEGUENZE MANCATO INVIO MODELLO E LA REMISSIONE IN BONIS

La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il mod. EAS costituisce un onere per gli enti interessati in quanto l'omessa presentazione comporta l'inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati.



CM 12/2009: "Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate".

Le conseguenze, quindi, sono **particolarmente onerose**; infatti:

- tutta l'attività dell'ente avrà natura commerciale
- attirando nella commercialità (pagamento delle imposte e adempimenti contabili) qualsiasi attività svolta (art. 149 TUIR)
- il inclusi **l'incasso delle quote sociali** ed i corrispettivi specifici di **cessioni di beni/prestazioni di servizio nei confronti degli associati**.



DURATA DELL'ESCLUSIONE: la norma non dispone alcunché in ordine alla durata della inapplicabilità delle agevolazioni fiscali; tuttavia non può trattarsi di una esclusione permanente, ma va **limitata ai periodi d'imposta in cui si è verificata l'omissione/tardività**, fino al periodo d'imposta in cui avviene la trasmissione.

L'omessa o tardiva presentazione del mod. EAS è sanabile mediante l'istituto della cd "remissione in bonis" (RM 100/2012) ex DL 16/2012, permettendo così all'associazione di mantenere i benefici fiscali.

I TERMINI PER LA REMISSIONE IN BONIS

L'eventuale omesso invio del mod. EAS "aggiornato" al 31/03/2017 potrà essere regolarizzato:

- **entro il 31/10/2017** (considerata la proroga dei termini per l'invio dei modelli Redditi 2017)
- **mediante il versamento della sanzione di € 258.**

REMISSIONE IN BONIS	
COMUNICAZIONE	<p>inviare la comunicazione "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile", intendendosi per tale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la prima dichiarazione interessata (nel caso di specie il mod. Redditi) ▪ il cui termine di presentazione scade successivamente al termine per l'adempimento.
VERSAMENTO	<p>versare "contestualmente" la sanzione di € 258 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va versata con F24 cod. tributo "8114" (RM 46/2012) riportando, quale "Anno di riferimento", l'anno per il quale si effettua il versamento. • non può essere compensata con crediti disponibili (ad es. credito IVA, IRES). • non può essere oggetto di ravvedimento in quanto la sanzione rappresenta l'onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici.
PERFEZIONAMENTO	<p>E' necessario che la violazione non sia stata contestata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.</p>



DUBBO: non appare del tutto chiaro se la remissione in bonis si possa applicare anche alla tardiva comunicazione della mera "variazione dati" già oggetto di precedente comunicazione; la miglior dottrina si è espressa in modo favorevole.

In base a quanto detto, entro il **prossimo 31 ottobre 2017** potranno essere sanati i seguenti comportamenti:

•	enti che nel corso del 2016 sono stati oggetto di variazione dei dati già comunicati in precedenza e che non hanno provveduto all'invio del «nuovo» modello Eas entro il 31 marzo 2017	
•	Enti costituiti prima del 1/09/2017	L'alternativa per tali enti è la presentazione tardiva , casi un cui l'unica differenza è rappresentata dal fatto che il regime agevolato si applica per le operazioni compiute successivamente alla presentazione del Modello
•	Enti che prima del 1/09/2017 hanno perso i requisiti per fruire del regime fiscale agevolato	